CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Le acque pubbliche interne della provincia di Cuneo, ai fini dell'esercizio della pesca, si suddividono, in base alla definizione stabilita dall'art. 3 del Regolamento Regionale 1/R/12, in due categorie:

- Acque Principali;
- Acque Secondarie;

L'assegnazione di un corso d'acqua ad una delle categorie di cui sopra rappresenta il valore di riferimento per l'applicazione della relativa regolamentazione sulla pesca (tipologia di mezzi ammessi, periodi e tempi consentiti, quantità e numero di esemplari di fauna ittica pescabili ecc..).

ACQUE PRINCIPALI

Sono considerate "Acque principali" le acque dei corpi idrici superficiali nelle quali, per le condizioni fisico-biologiche, la portata e la vastità dello specchio acqueo, è sostenibile sia la pesca professionale che quella dilettantistica.

CORSO D'ACQUA	TRATTO
Fiume Tanaro:	dalla confluenza del Fiume Stura in comune di Cherasco a valle sino al confine con la provincia di Asti.

PERIODI CONSENTITI:

La pesca è consentita tutto l'anno fatti salvi i periodi di divieto per le singole specie ittiche.

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:

a) Pesca professionale: consentito l'utilizzo degli attrezzi di grande cattura elencati nell'allegato "D" al Regolamento Regionale 1/R/12.

b) Pesca dilettantistica: consentito l'uso personale di:
1) un massimo di due canne, con o senza mulinello, da utilizzare nello spazio di tre metri di una canna, con un massimo di cinque ami, con esche naturali, o di cinque esche artificiali;
2) una bilancia (per l'uso dell'attrezzo si veda l'apposito paragrafo).

Nelle acque principali è vietato usare come esca il sangue ed ogni forma di pasturazione costituita da prodotti artificiali, sangue o interiora di animali.

ACQUE SECONDARIE

Sono classificate "Acque secondarie" le acque superficiali sorrenti nei corsi d'acqua a portata minore nelle quali è consentita esclusivamente la pesca dilettantistica.

Le "Acque secondarie" si suddividono in "Ciprinicole" e "Salmonicole". I parametri utilizzati per questa sottoclassificazione sono la qualità dell'acqua e le specie ittiche presenti.

Le acque "Ciprinicole" sono quelle acque di pianura a bassa ossigenazione popolate in prevalenza dalle specie ittiche appartenenti ai ciprinidi (il barbo, il cavedano, il triotto, la savetta ecc.), nonché dal luccio, dal persico reale e dall'anguilla. La pesca dilettantistica in queste acque è consentita tutto l'anno, fatti salvi i periodi di divieto previsti per le singole specie.

Le acque "Salmonicole" sono quelle acque, montane o di pianura, in cui si intendono tutelare sia le biocenosi fluviali alpine che gli endemismi tipici dei corsi d'acqua planiziali.

Per questo motivo, al fine di tutelare le popolazioni autoctone di salmonidi e timallidi, sono previste particolari restrizioni nell'uso degli strumenti e dei mezzi di pesca. Inoltre, al divieto di pesca stabilito nel periodo riproduttivo delle singole specie, si aggiunge un periodo di chiusura generale della pesca a tutte le specie, tra inizio ottobre e fine febbraio dell'anno successivo, che coincide con il periodo riproduttivo dei salmonidi. Nel riquadro successivo può essere consultato l'elenco aggiornato dei tratti di Acque secondarie presenti sul territorio della provincia di Cuneo.

ACQUE SECONDARIE CIPRINICOLE

CORSO D'ACQUA	TRATTO
Fiume Po:	dalla confluenza del Torrente Bronda in comune di Saluzzo a valle fino al confine con la provincia di Torino.
Torrente Varaita:	dal ponte S.P. Moretta-Murello in comune di Moretta a valle fino alla confluenza con il Fiume Po.
Torrente Maira:	a) dal ponte S.P. 662 Saluzzo-Savigliano a valle fino alla confluenza T. Mellea; b) dal ponte dismesso dell'ex ferrovia per Moretta, in comune di Cavallermaggiore, fino al confine con la provincia di Torino.
Fiume Stura:	dal ponte di S.Lazzaro (S.P. Fossano-Salmour) in comune di Fossano a valle fino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Cherasco.
Torr. Mondalavia:	dal ponte della S.P. Carrù-Benevagienna in comune di Benevagienna a valle fino alla confluenza con il F. Tanaro in comune di Lequio Tanaro.
Torrente Rea:	dalla confluenza del Rio Riavolo a valle sino alla confluenza con il Tanaro nei comuni di Dogliani e Monchiero.
Torrente Pesio:	dal ponte dell'autostrada A6 (Torino-Savona) in comune di Mondovì a valle fino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Carrù.
Fiume Tanaro:	dal ponte della S.S. 28 nell'abitato di Ceva a valle fino alla confluenza con il Fiume Stura.

Sono altresì classificate "Acque secondarie Ciprinicole" tutte le acque sorrenti nei comuni di Bra, Cherasco, Narzole, Roddi, Sanfrè, Sommariva Bosco, nelle frazioni di Gallo d'Alba (Alba) e Cinzano (S.Vittoria d'Alba) nonché la Bealera Brunotta in comune di Racconigi.

PERIODI CONSENTITI:

La pesca è consentita tutto l'anno, fatti salvi i periodi di divieto alle singole specie.

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:

E' consentito l'uso personale di:

1) un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata con un massimo di cinque ami armati con esche naturali o artificiali, da utilizzare nello spazio di tre metri;

2) una bilancia (per l'uso dell'attrezzo si veda l'apposito paragrafo).

Nelle "Acque secondarie ciprinicole" è vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione costituita da prodotti artificiali, sangue o interiora di animali.

ACQUE SECONDARIE SALMONICOLE

Tutte le acque montane e di pianura non incluse nelle principali e nelle secondarie ciprinicole.

PERIODI CONSENTITI:

La pesca è consentita dall'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre. La pesca nei bacini montani al di sopra dei 1000 metri di altitudine è consentita dalla prima domenica di giugno (Si vedano le regole particolari nell'apposito paragrafo).

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:

E' ammesso l'uso di una sola canna per pescatore dilettante con lenza armata di un solo amo, qualora si peschi con esche naturali, o di quattro mosche artificiali galleggianti o di un cucchiaino o altra esca artificiale. E' vietato il sistema di pesca con lenza munita di zavorra affondante e radente al fondo se armata di camole o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

DIRITTI DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE ED I RIPOPOLAMENTI

Le acque pubbliche interne ai fini dell'esercizio di pesca, oltre ad essere classificate in base alla collocazione geografica, alla portata d'acqua ed al tipo di fauna ittica che le popolano, parametri di cui si serve il legislatore per stabilire i mezzi, gli attrezzi, le quantità ed i periodi di pesca consentiti nelle differenti tipologie d'acqua, sono classificate per "diritto" di pesca. Mediante questo criterio, di natura giuridica, sono individuate da una parte le acque ossidette "libere", ovvero quei corsi d'acqua in cui la pesca può essere esercitata da chiunque sia munito di licenza di pesca, dall'altra le acque "vincolate", ovvero i corsi d'acqua gravati da particolari diritti di origine storica in cui la pesca è consentita esclusivamente al titolare del diritto ed a soggetti terzi da lui autorizzati. E' opportuno sottolineare che qualsiasi diritto di pesca, se costituito su acque pubbliche non recintate, non esonera il titolare dal possesso della licenza e dal rispetto della normativa generale sulla pesca. Le acque interne della Provincia di Cuneo per "tipologia di diritto" si suddividono in:

1. Acque Libere.
2. Acque soggette a Diritti Demaniali Esclusivi di Pesca gestiti dalla provincia.
3. Acque soggette ad Uso Civico di Pesca.
4. Acque soggette a Diritti di Esclusivo di Pesca gestite da comuni, enti, associazioni o privati.
5. Acque gestite dalla F.I.P.S.A.S. di Cuneo.
6. Zone Turistiche di Pesca.
7. Bacini di pesca chiusi.

ACQUE LIBERE

Sono tutte quelle acque pubbliche in cui il pescatore può esercitare la pesca con valida licenza, senza ulteriori formalità.

DIRITTI DEMANIALI ESCLUSIVI DI PESCA TRASFERITI ALLA PROVINCIA

Sono quelle acque pubbliche su cui, nella prima metà del novecento, lo Stato si è riservato il diritto esclusivo di pesca. Ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 i Diritti Demaniali Esclusivi di pesca sono stati trasferiti alle province. La Provincia di Cuneo gestisce i propri in parte direttamente (vedasi l'apposito riquadro), in parte affidandoli mediante concessione quinquennale a varie associazioni ed enti.

USO CIVICO DI PESCA

L'Uso Civico di pesca è il diritto, attribuito alla popolazione di un determinato luogo, di poter pescare in acque pubbliche e private del proprio territorio per soddisfare i propri bisogni e quelli della propria famiglia (uso essenziale) o per svolgere attività avente carattere di industria (uso necessario). Attribuito in epoca feudale dal Sovrano alle popolazioni di alcuni comuni, è stato riconfermato dallo Stato unitario con la Legge 1766/27 ed il Regolamento d'attuazione n. 332/28. Il diritto, la cui esistenza ed estensione è stabilita con sentenza dal Commissario regionale per gli usi civici, è esercitato in base ad un regolamento comunale approvato dalla Regione, previo parere della provincia. Attualmente in provincia di Cuneo sono stati riconosciuti quattordici Usi Civici di pesca, dieci dei quali sono effettivamente esercitati dai "cives" titolari del diritto.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Sono quelle particolari acque su di cui lo Stato ha confermato, mediante decreto ministeriale, in capo a privati, comuni, enti ecc.. il diritto esclusivo di pesca attribuito in epoca feudale dal sovrano ai suoi feudatari. Questi diritti, di natura reale, possono essere trasmessi ai propri discendenti attraverso l'asse ereditario oppure trasferiti a soggetti terzi mediante acquisto a titolo oneroso. Il titolare può esercitarli in proprio o mediante concessione a terzi, ma è sempre soggetto al controllo dell'autorità pubblica. Decadono per il loro mancato utilizzo triennale o per uso non conforme alle prescrizioni.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI DEMANIALI O ESCLUSIVI DI PESCA GESTITI DALLA F.I.P.S.A.S.

Sono quelle acque che la F.I.P.S.A.S., la più importante associazione sportiva del settore, ha in gestione, tramite varie convenzioni stipulate con la Provincia di Cuneo, comuni e privati titolari di diritti esclusivi di pesca, L'accesso a tutti i tratti è consentito previo pagamento di una quota associativa annuale e la pesca è esercitata in base ad un regolamento interno. (Vedasi apposito riquadro)

ZONE TURISTICHE DI PESCA.

Sono quei corsi d'acqua in cui, in base all'art. 10, 5° comma lett f) della Legge regionale 37/06, l'attività di pesca è gestita a scopi turistico-promozionali. Queste zone possono essere istituite su richiesta di un comune o dalle unioni di comuni, anche montane. La loro gestione è affidata ad organizzazioni piscatorie riconosciute ed operanti nel territorio provinciale con più di 150 iscritti o da associazioni che abbiano in essere rapporti di gestione del territorio in cui ricade la ZTP .

BACINI DI PESCA CHIUSI GESTITI DA PRIVATI.

Sono quegli specchi d'acqua in cui si esercita la pesca facilitata a pagamento. Possono essere gestiti da Associazioni, Enti o imprenditori agricoli. I laghetti e gli stagni, se insistono su acque pubbliche, debbono essere recintati. Per esercitare la pesca in queste strutture non è necessario munirsi di licenza. Altresì, durante l'esercizio della pesca, non sono previste limitazioni riguardanti i tempi, gli attrezzi, il peso o quantità del pescato. Dai suddetti bacini, al fine di evitare ripopolamenti non autorizzati, è vietato ai pescatori asportare pesci vivi.

RIPOPOLAMENTI ITTICI NELLE ACQUE PUBBLICHE.

A norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 37/06, è vietato immettere fauna ittica in ogni bacino o corso d'acqua, pubblico o privato, in assenza dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Pesca della Provincia di Cuneo. L'autorizzazione non è necessaria per le immissioni effettuate negli impianti e nelle acque destinate all'acquacoltura e negli impianti e bacini privati per la pesca a pagamento con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 5, lettera f), numero 4 della l.r. 37/2006, purché siano rispettate le norme sanitarie previste dalla normativa vigente. Nelle acque interne regionali è consentita l'immissione di fauna autoctona appartenente alle specie ricomprese nell'allegato B del Regolamento Regionale Pesca 1/R/12. E' sempre vietato immettere idrofauna alloctona. Per la protezione della biodiversità della specie trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), in quanto specie inclusa nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE del 21.05.1992 (ed. Direttiva Habitat) tra "le specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione", sono emanate particolari disposizioni. La provincia, sentito il comitato consultivo sulla pesca, per motivate esigenze può assumere analoghe disposizioni anche per altre specie.

Tutto il pesce immesso dovrà essere idoneo sanitariamente, ai sensi del D.P.R. 31 dicembre 1992 n. 555, e provenire da zone o aree rientranti nelle riconosciute indenni dalle malattie che colpiscono i pesci, in particolare dalla NEI (Necrosi Emorragica Virale) e dalla SEI (Setticemia Emorragica Virale).

In caso di violazione alle norme sulla immissione di fauna ittica non preventivamente autorizzata dalla provincia è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Pesca della Provincia di Cuneo.

Recapito telefonico: 0171445473 sig. Flavio Fantino.

ACQUE DELLA PROVINCIA

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI DEMANIALI DI PESCA GESTITE DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA DI CUNEO

MODALITA' DI ACCESSO:

Versamento di €. 12,00 sul c.c.p. n.14641120 intestato a "PROVINCIA DI CUNEO" – Caccia e Pesca - C.so Nizza 21 CUNEO. Qualora si voglia anche usufruire delle zone no-kill (Vedasi apposito paragrafo I) versamento è di €. 15,00. Non sono previste esenzioni. La ricevuta del versamento costituisce "Autorizzazione all'esercizio della pesca nei DDE provinciali" e deve essere esibita ad ogni controllo degli organi di vigilanza (Guardie Provinciali, Agenti del Corpo Forestale dello Stato, Guardie volontarie delle Associazioni piscatorie ecc..) unitamente alla licenza di pesca ed a un documento di identità.

VALIDITA' VERSAMENTO:

Per effetto del versamento eseguito il pescatore è autorizzato ad esercitare la pesca nei Diritti Esclusivi di pesca della Provincia. L'autorizzazione ha validità per l'anno solare, pertanto scade sempre il 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguito il versamento della quota di accesso.

PERIODI DI PESCA:

Secondo il calendario regionale per i vari tipi di acque.

GIORNI CONSENTITI:

Tutti i giorni esclusi i martedì e mercoledì non festivi nei tratti di pesca tradizionale. Tutti i giorni nelle zone no kill e nei laghi Bleu.

QUANTITA' GIORNALIERA:

Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per le altre specie vige il limite numerico di cattura previsto in tutte le acque provinciali. (Vedi apposito paragrafo)

Il peso complessivo dei pesci di cui all'allegato B del Reg.to Reg.le 1/R/2012, compresi i salmonidi, non può superare, detratto il pesce più pesante, i 5 kg. Non vi sono limiti numerici o di peso per i pesci allocton, di cui all'allegato C del medesimo regolamento.

ATTREZZI E MEZZI DI PESCA:

La pesca nei diritti esclusivi di pesca gestiti dalla Provincia è consentita esclusivamente mediante l'uso di una sola canna. In tutte le acque vige il divieto di pesca con la bilancia.

ACQUE PRINCIPALI

Fiume Tanaro	Dalla chiusa della Bealera del Mussotto alla confluenza del Torrente Seno d'Elvio nel Tanaro.

ACQUE SECONDARIE CIPRINICOLE

Fiume Po	Dalla confluenza del T. Pellice a valle sino al confine con il comune di Carmagnola (Provincia di Torino) nei comuni di Faule, Polonghera e Casalgrasso.
Fiume Stura	Da 500 mt. a monte del ponte della strada Bra-Cherasco sino alla confluenza con il Fiume Tanaro.
Fiume Tanaro	Dal ponte S.S. 28 in Ceva a valle nei comuni di Ceva e Lesegno.
Fiume Tanaro	Dallo sbocco del Torrente Corsaglia a valle fino al confine comunale Bastia M.vì, Cigliè e Niella Tanaro.
Fiume Tanaro	Dalla linea divisoria tra i comuni di Novello e Narzole a valle sino alla confluenza del Fiume Stura nel Tanaro.

ACQUE SECONDARIE SALMONICOLE

Fiume Tanaro	Dal confine comunale con Nucetto a valle sino al ponte S.S.28 in Ceva.
Torr. Bovina	Tratto sorrente nel territorio di Ceva
Torr. Corsaglia	Tratto sorrente nel comune di Lesegno.
Torr. Mongia	Tratto sorrente nel comune di Lesegno.
Torr. Pogliola	Dallo sbocco del canale di scarico di Molino di Pogliola a valle fino alla confluenza nel Torr. Pesio.
Torr. Pesio	Dal ponte ferrovia Cuneo-Mondovì al ponte strada Morozzo-Pogliola.
Torr. Branzola	Tratto sorrente nel comune di Mondovì.
Torr. Ellero	Dalla confluenza del Torr. Lurisia sino all'ex Diga Borgato nel comune di Mondovì.
Rio Grosso	Tratto sorrente nel comune di Peveragno.
Rio Pajetta	Tratto sorrente nel comune di Peveragno.
Fiume Stura	Dal confine del comune di Centallo a valle fino al traliccio dell'alta tensione in comune di S.Albano.
Fiume Stura	Dal ponte S.S. 28 in Fossano a valle fino al ponte del raccordo autostradale che collega Fossano all'autostrada TO-SV.
Torr. Varaita	Dalle sorgenti a valle sino alla frazione Chianale di Pontechianale.
Torr. Varaita	Dalla diga di Sampeyre a valle sino al ponte della circonvallazione di Rore.
Torr. Varaita	Dal ponte di Frassino sulla S.P. n. 26 della V. Varaita al ponte di Valcurta (Bivio per Valmala sulla medesima S.P.)..
Laghi Bleu	In comune di Pontechianale Laghi Blu, Nero e Bes. Pesca consentita dall'alba della prima domenica di giugno al tramonto della prima domenica di ottobre, purché non risultino coperti per la maggior parte da ghiaccio.

ZONE SPECIALI PER LA PESCA A MOSCA "NO-KILL"

Per la promozione della pesca a mosca la Provincia di Cuneo, sui tratti a gestione diretta, ha istituito tre zone di pesca "No Kill":

1) Torr. Varaita: dal ponte della S.P. n. 8 della V. Varaita in prossimità della Fraz. Rore di Sampeyre al ponte immediatamente a valle dell'abitato di Frassino;

2) Fiume Stura: in comune di Moiola dal ponte di S. Membotto sino al confine con Gaiola.

3) Fiume Tanaro: in comune di Garesso, dalla confluenza del Rio Piangranone a valle sino al confine con il comune di Priola;

Nei tratti "No Kill" la pesca può essere esercitata tutti i giorni esclusivamente con l'utilizzo di lenza armata di una sola mosca artificiale (sistema Inglese e Valsesiano). La mosca artificiale dovrà essere montata su amo privo di ardiglione o con lo stesso adeguatamente schiacciato. Per il recupero del pesciato è ammesso l'uso del guadino, evitando comunque il sollevamento dei pesci dall'acqua ed usando preferibilmente con le mani. Eschiusivamente nella zona "No kill" ubicata sul fiume Tanaro a Garesso è consentita altresì la pesca a spinning con canna da lancio con lenza armata di un solo amo, privo di ardiglione, e l'utilizzo di esche artificiali, non siliconiche, quali cucchiaino rotante, minnow ed ondulante.

PESCA NOTTURNA ALLA CARPA

La pesca notturna alla carpa, nel rispetto del periodo di divieto di pesca alla specie compreso tra il 1° ed il 30 giugno, è consentita nei tratti classificati "Acque principali" ed "Acque secondarie Ciprinicole" anche nelle ore notturne purchè sia utilizzata una sola canna con lenza armata di esche naturali (mais ecc..) e non siano usate fonti luminose per attrarre il pesce. Durante l'esercizio di pesca alla Carpa possono essere trattenute anche le specie alloctone di cui all'allegato C del Regolamento Regionale 1/R/12.

GLI USI CIVICI E LE ZONE TURISTICHE DI PESCA

MODALITA' DI ACCESSO:

L'attività di pesca negli usi civici si svolge in base ad un regolamento comunale approvato dalla Regione Piemonte, Ufficio Usi Civici, previo parere dell'Ufficio Pesca della provincia. In particolare ogni regolamento contiene le modalità di fruizione dell'uso civico che debbono contemperare il diritto dei pescatori residenti (c.d. "cives"), considerato prioritario, con quello degli altri pescatori muniti di licenza. Questi ultimi infatti possono esercitare la pesca negli usi civici, ma con tempi di fruizione minori e quote di ammissione più elevate rispetto al contributo di gestione versato dai "cives".

ELENCO TRATTI:

I tratti indicati sono quelli in cui viene esercitato effettivamente il diritto di uso civico (presenza di un regolamento comunale approvato, tabellamento dei corsi d'acqua interessati, vigilanza ecc...).

COMUNE	TRATTO INTERESSATO
Bagnasco	Tutte le acque sorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione.
Barge	Tutte le acque sorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione.
Brossasco	Acque del torrente Gilba e dei suoi affluenti. Accesso, esclusivamente il lunedì pomeriggio, anche ai non residenti mediante versamento di apposita quota.
Cardè	Accesso esclusivo ai residenti nel fiume Po dalla confluenza del torrente Ghiandone a valle fino al confine con il comune di Moretta. I restanti corsi d'acqua sorrenti nel territorio comunale sono acque libere.
Frabosa Soprana	Affluenti di sinistra orografica del torrente Corsaglia. Accesso anche ai non residenti mediante quota di partecipazione in determinati tratti.
Frabosa Sottana	Tutte le acque sorrenti nel territorio comunale ad eccezione del tratto indicato come diritto esclusivo di pesca sul torrente Maudagna costituito in riserva. Accesso riservato ai residenti.
Moretta	Tutte le acque sorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione.
Nucetto	Tutte le acque sorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione.
Revello	Tutte le acque sorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione.
Sanfront	Tutte le acque sorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione.

Sono inoltre stati riconosciuti nel tempo Usi Civici di pesca sui corsi d'acqua sorrenti nei comuni di Faule e Polonghera (fiume Po), Montaldo Mondovì (torrente Corsaglia), Roccaciglié (fiume Tanaro) che coesistono con i D.D.E. di pesca della Provincia di Cuneo.

ZONE TURISTICHE DI PESCA

Le Zone Turistiche di Pesca sono istituite dalla Provincia su acque libere previo richiesta dei comuni interessati. La gestione è affidata ad associazioni di promozione della pesca locali .

Bosia:	Torrente Belbo, dal confine col Comune di Cravanzana al depuratore comunale di Bosia, per una lunghezza di circa 1400 metri, promossa dall'ASD "Pesca Promotion".
Cortemilia:	Torrente Uzzone, dal ponte del Mulino Tamburano alla confluenza con il Rio Rigosio, per una lunghezza di circa 1500 metri, promossa dall'ASD "Pescatori Cortemilia".
Monasterolo Casotto e Torre Mondovì:	Torrente Casotto: dal ponte di Desni a valle sino al ponte per la Case Tarditi (vicinanze confluenza Rio Castorello), per una lunghezza di circa 1500 metri, promossa dalla "Ass. Nazionale Libera Caccia"

LA LICENZA DI PESCA

LA LICENZA DI PESCA

Per l'esercizio della pesca nelle acque della provincia di Cuneo è necessario essere in possesso di apposita licenza. Questa, per il pescatore non professionale, può essere di due tipi:

a) Licenza di tipo "B": per i residenti in Regione Piemonte che pescano utilizzando la canna con o senza mulinello, con lenza armata di uno o più ami, la tirlindana o la bilancia di lato non superiore a m. 1,50. L'importo della tassa regionale è di € 12,00 mentre quello della soprattassa provinciale è di € 23,00.

b) Licenza di tipo "D": per cittadini stranieri che esercitano la pesca con la canna con o senza mulinello, con lenza armata di uno o più ami, la tirlindana o la bilancia di lato non superiore a m. 1,50. L'importo della tassa regionale è di € 14,00. Non è dovuta soprattassa.

I cittadini italiani residenti in altre regioni possono esercitare la pesca utilizzando la licenza rilasciata dalla propria regione/provincia di residenza.

In assenza di licenza il pescatore dilettante può esercitare occasionalmente la pesca utilizzando il permesso giornaliero rilasciato dalla Provincia di Cuneo (Per conoscere le modalità di rilascio si consulti il riquadro seguente).

MODALITA' DI PAGAMENTO

Le tasse e soprattasse pesca possono essere pagate mediante versamento su conto corrente postale oppure mediante bonifico bancario/postale.

I numeri di conto corrente postale per effettuare i versamenti sono i seguenti:

Tassa: c.c.p. n. 93322337 intestato a "Regione Piemonte - Piazza Castello 165 - 10122 Torino" – indicando nella causale del versamento: "Tassa Pesca Regione Piemonte";

Soprattassa: c.c.p. n. 1023349648 intestato a "Regione Piemonte - Piazza Castello 165 - 10122 Torino" - indicando nella causale del versamento: "Soprattassa pesca per la Provincia di Cuneo". I codici IBAN per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario/postale sono i seguenti:

Tassa: IT62D0760101000000093322337 – Causale: "Tassa regionale pesca"

Soprattassa: IT50K0760101000001023349648 – Causale: "Soprattassa provinciale pesca"

Sui bollettini o sui bonifici dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati anagrafici del pescatore (cognome e nome, la data di nascita, codice fiscale) nonché la causale del versamento "Licenza di pesca dilettantistica di tipo .....(B o D)". Le ricevute dovranno essere esibite ai controlli effettuati sul territorio unitamente a un documento di identità valido.

VALIDITA'

La licenza di pesca tipo B è valida per 365 giorni decorrenti dal giorno del versamento delle tasse e soprattasse. La licenza di tipo D ha validità di tre mesi dalla data di versamento della tassa regionale. Le licenze di pesca rilasciate dalla regione Piemonte consentono la pesca in tutte le acque interne italiane cosidette "libere", ovvero quelle acque non gravate da diritti esclusivi, usi civici ecc..

ESENZIONI

Sono esonerati dal pagamento delle tasse e soprattasse i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti disabili indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Tali soggetti possono esercitare la pesca con un certificato che attesti il diritto all'esenzione ed un documento di identità valido. L'esenzione è valida esclusivamente sul territorio piemontese. I disabili residenti in Piemonte per esercitare la pesca in altre regioni dovranno effettuare i versamenti della tassa e soprattassa pesca regionale come previsto per la licenza di tipo "B".

Per ulteriori informazioni: Ufficio Pesca della Provincia di Cuneo, via Massimo D'Azeglio 4, 12100 Cuneo, aperto il Lunedì, Martedì e Venerdì ore 9,00 - 12,00, il Giovedì ore 14,30 - 16,30.

Recapiti telefonici: Sig.ra Ilaria Giubergia 0171445365, Sig.ra Elena Giordano 0171445302.

PERMESSO TEMPORANEO DI PESCA, MODALITA', QUANTITA', PERIODI DI PESCA ED I REGOLAMENTI SPECIALI

IL PERMESSO TEMPORANEO GIORNALIERO DI PESCA

La legge regionale sulla pesca consente al pescatore occasionale di esercitare l'attività alieutica utilizzando il permesso giornaliero di pesca. Questo permesso è rilasciato in autonomia dalle singole province piemontesi ed è valido esclusivamente per una sola giornata sul territorio dell'ente che lo rilascia.

La Provincia di Cuneo ha stabilito che il permesso giornaliero di pesca per il territorio provinciale ha il costo di € 5,00 e può essere ottenuto nei modi seguenti:

- Effettuando il versamento di € 5,00 sul c/c postale n. 14641120 intestato a "Provincia di Cuneo – Caccia e Pesca – Servizio Tesoreria" indicando nella causale del versamento "Permesso di pesca giornaliero per il giorno …. mese ……anno ……"
- Acquistando il Permesso giornaliero cartaceo dal costo di €. 5,00 rilasciato dai concessionari/proprietari di riserve di pesca, dai negozi di articoli sportivi o da altri esercizi commerciali.

ATTENZIONE!

I versamenti delle licenze e/o dei permessi giornalieri dovranno essere esibiti a richiesta degli organi di controllo (Guardie provinciali, Guardie forestali, Guardie volontarie ecc…) durante l'esercizio della pesca unitamente ad un documento di identità valido.

L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Agli effetti della Legge Regionale 37/06 costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e con le modalità consentite. La fauna acquatica trattenuta appartiene a chi legittimamente la cattura.

L'esercizio di pesca nel territorio della provincia di Cuneo è consentito nel rispetto delle norme previste dal T.U. pesca n. 1604/1931, dall'art. 40 della Legge 28 luglio 2016 n. 154, della Legge Regionale n. 37 del 29.12.06 e dei relativi Regolamenti Regionali e Provinciali di attuazione.

La pesca è consentita da un'ora prima del levare del sole ad un'ora dopo il tramonto. Nelle acque principali e secondarie ciprinicole in concessione è consentita la pesca notturna alla carpa ed alle specie alloctone di cui all'allegato C del Regolamento Regionale 1/R/2012 secondo le regole disposte dalla provincia (Elencate in apposito paragrafo).

POSTO DI PESCA

Il posto di pesca spetta al primo occupante. Il primo occupante ha diritto che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze tra le postazioni di pesca:

a) 10 metri se si esercita la pesca con la canna;

b) 20 metri se si esercita la pesca con la bilancia;

c) 30 metri nel caso in cui contigue postazioni di pesca si eserciti in una la pesca con la canna e nell'altra la pesca con la bilancia.

QUANTITA' PESCABILI

In tutte le acque pubbliche della Provincia di Cuneo ogni pescatore dilettante non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di dieci capi di salmonidi, di cui non più otto capi di specie pregiate [trota fario, salmerino alpino e trota marmorata ed i suoi ibridi (di quest'ultima specie il limite è di due capi giornalieri)]. Altresì non può pescare nella stessa giornata più di un luccio, tre tinche, tre savette e dieci persici reali.

Il quantitativo complessivo giornaliero massimo pescabile è 5 kg. e dal peso del pescato viene detratto il pesce più pesante.

Al raggiungimento di uno dei limiti di pescato trattenuto (numero o peso), è comunque fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

PERIODI DI DIVIETO

Ai fini della salvaguardia della fauna ittica, durante i periodi di riproduzione per le varie specie ittiche, sono previsti su tutto il territorio regionale periodi di divieto di pesca in relazione a specie determinate, come risulta dal seguente prospetto:

SPECIE	PERIODO
AGONE	Dal 15 maggio al 15 giugno.
ALBORELLA	Dal 15 maggio al 15 giugno.
BARBO	Dal 1 giugno al 30 giugno.
BARBO CANINO	Dal 1 giugno al 30 giugno.
BONDELLA	Dal 15 dicembre al 15 gennaio.
CARPA	Dal 1 giugno al 30 giugno.
CAVEDANO	Dal 1 giugno al 30 giugno.
COREGONE	Dal 15 dicembre al 15 gennaio.
LUCCIO	Dal 1 febbraio al 31 marzo.
PESCE PERSICO REALE	Dal 25 aprile al 31 maggio.
SAVETTA	Dal 15 maggio al 15 giugno.
TINCA	Dal 1 giugno al 30 giugno.
TROTE E SALMERINI	Dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell'anno successivo ad eccezione della trota iridea nelle acque ciprinicole in occasione di gare di pesca autorizzate

La pesca al Temolo in provincia di Cuneo è vietata sino al 31.12.2018.

In tutte le acque regionali è sempre vietata la pesca all'Anguilla, alla Lampreda Padana, allo Storione Comune e Cobice ed al Cobite Mascherato ed al Gambero di fiume autoctono.

Si rammenta che nelle acque classificate Secondarie "Salmonicole" l'attività di pesca è vietata comunque a tutte le specie ittiche dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell'anno successivo.

MISURE CONSENTITE

Un altro aspetto, importante per favorire la protezione e la riproduzione delle specie ittiche, è quello del rispetto della misura minima delle specie pescabili, come risulta dal seguente prospetto redatto secondo le nuove disposizioni previste dal Regolamento Regionale:

SPECIE	MISURA
AGONE	cm 15
BARBO	cm 25
BONDELLA	cm 30
CARPA	cm 35
COREGONE	cm 35
LUCCIO	cm 60
PERSICO REALE	cm 18
PIGO	cm 20
SALMERINO ALPINO	cm 22
TINCA	cm 25
TROTA FARIO	cm 22
TROTA MARMORATA E SUOI IBRIDI	cm 35
TROTA IRIDEA	cm 20

La lunghezza dei pesci è misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

LA PESCA NEI LAGHI ALPINI

La pesca nei laghi alpini ed in tutti i bacini artificiali idroelettrici (esclusi, tra questi ultimi, quelli soggetti a diritti esclusivi di pesca) situati al di sopra dei 1.000 metri di altitudine, è consentita nel territorio della provincia di Cuneo dall'alba della prima domenica di giugno sino al tramonto della prima domenica di ottobre, salvo che non risultino coperti di ghiaccio. La pesca deve essere esercitata esclusivamente con una canna. E' vietato l'uso della tirlindana e della bilancia ed è vietata la pesca praticata attraverso aperture provocate nel ghiaccio. E' altresì vietato l'utilizzo, come esca, del pesce vivo o morto, del sangue comunque trattato, della larva di mosca carnaria e di tutte le altre larve di ditteri.

REGOLAMENTO DELLA PESCA CON LA BILANCIA

La pesca con la bilancia è regolamentata, ai sensi della D.D. 2012/706, come segue:

1) l'elenco dei tratti consentiti è il seguente:

-F. Tanaro: dallo sbocco del T. Pesio nel Tanaro a valle fino al confine con la prov. di Asti;

-F. Stura: dal ponte di S. Lazzaro (Prov.le Fossano-Salmour) fino alla confluenza con il Tanaro;

-T. Maira: dal ponte della S.P. 662 Saluzzo-Savigliano fino alla confluenza con il T. Mellea e dal ponte della ferrovia (dismesso) in Comune di Cavallermaggiore a valle.

-T. Varaita: dal ponte della S.P. Moretta-Murello a valle fino alla confluenza nel F. Po;

-F. Po: dal Ponte dei 'Pesci vivi' sulla S.P. n. 589 a valle sino al confine con la prov. di Torino.

2) il lato massimo della rete della bilancia non deve essere superiore a m 1,50;

3) il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 15 da misurarsi in conformità all'art. 10 del Regolamento Regionale;

4) la rete deve essere montata su pertiche di lunghezza non superiore a m 5 con corda non inferiore a m 2 legata fissa in punta della pertica. Non sono ammessi mezzi sussidiari di sollevamento (carrucole, anelli